



COMUNE DI VERTOVA

VIA ROMA 12
24029 VERTOVA
035 711 562

C.F. e P. IVA 00238520167

www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it



INFORMATIVA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI **delibera 444/2019/R/RIF Arera**

| | |
|---|---|
| Entrata in vigore | L'art. 1, comma 641, della Legge 27 dicembre 2013, n° 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la nuova Tassa sui rifiuti TARI (ex Tares), a copertura del costo relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica. |
| Quali soggetti interessa | La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali ed aree scoperte operative, adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nel territorio comunale. Esiste peraltro il vincolo di solidarietà fra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree scoperte operative. Il tributo è dovuto anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purché siano predisposti all'uso. |
| Quali superfici e immobili riguarda | Il tributo dovuto viene calcolato sulla base della superficie dell'immobile ed al numero dei suoi occupanti per le utenze domestiche, mentre per le utenze non domestiche i parametri di riferimento sono la superficie dei locali e la tipologia di attività svolta. Nel totale dovuto a titolo di Tari è compreso il tributo provinciale di tutela ed igiene ambientale, nella misura del 5%. |
| Predisposizione all'uso | I locali ad uso abitativo si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento o in presenza anche di uno solo degli allacciamenti ai servizi di energia elettrica e gas. I locali ad uso non abitativo si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento, macchinari, allacciamento o in presenza anche di uno solo degli allacciamenti ai servizi di energia elettrica e gas e comunque in vigore di licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali o segnalazione di inizio attività (SCIA), anche per sub ingresso presentata dal titolare/soggetto passivo ai competenti uffici. |
| Determinazione della tariffa | La tariffa è così determinata: <ul style="list-style-type: none">• una quota fissa in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (spazzamento e lavaggio strade, costi amministrativi, costi comuni diversi, etc.);• una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi sostenuti dall'Ente. |
| Tariffe utenze domestiche | Per le utenze domestiche è prevista: <ul style="list-style-type: none">• una tariffa al mq. rapportata al numero di componenti del nucleo familiare risultanti al 01 gennaio di ogni anno, destinata a coprire la quota di costi fissi – quota fissa;• una tariffa predeterminata applicata a ciascuna utenza soltanto in base al numero di componenti, destinata a coprire la quota di costi variabili – quota variabile. |
| Tariffe utenze NON domestiche | Per le utenze non domestiche, sia la quota fissa che quella variabile vengono imputate con una tariffa al mq. identificando la categoria economica di appartenenza tenuto conto del codice Ateco prevalente svolto dall'utenza non domestica. |
| Tariffe da applicare in sede di ACCONTO | Tariffe deliberate dall'Ente nell'anno precedente. (vedere albo on-line) |
| Tariffe da applicare in sede di SALDO | Per l'anno 2024 le tariffe deliberate entro il termine massimo del 30 aprile 2024. (vedere albo on-line) |
| Componenti perequative | Con decorrenza dal 1° gennaio 2024, in base alla deliberazione ARERA n. 386/2023, i Comuni – in qualità di gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti – dovranno aggiungere nelle richieste di pagamento della TARI due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani per un importo pari € 1,60 così suddivisi: <ul style="list-style-type: none">– € 0,10/utenza (IUR1, a) per la gestione dei rifiuti accidentalmente “pescati/raccolti”;– € 1,50/utenza (IUR2, a) per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi; Il Comune riverserà tali componenti a CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali), Ente deputato alla gestione dei fondi. |
| Termini di versamento | Le SCADENZE dei versamenti sono fissate da Regolamento come segue: <ul style="list-style-type: none">- Prima rata: entro il mese di Maggio;- Seconda rata: entro il mese di Dicembre; Il versamento dovrà essere effettuato, senza oneri aggiuntivi, mediante i modelli F24 trasmessi unitamente all'avviso di pagamento, recandosi presso qualsiasi sportello bancario o postale, oppure utilizzando il servizio home banking. Il codice da utilizzare per il pagamento del tributo è: - 3944 “TARI - tassa sui rifiuti”. Si ricorda che il CODICE ENTE del Comune di Vertova è L795 . |
| Modalità di pagamento | Il Comune invia ai contribuenti due distinti AVVISI DI PAGAMENTO, in distribuzione indicativamente nei mesi di marzo e novembre, recante le modalità di pagamento, la somma dovuta, e il modello F24 già compilato. I residenti all'estero, impossibilitati all'utilizzo del modello F24, devono effettuare il versamento tramite bonifico bancario: <ul style="list-style-type: none">• codice iban IT 44 V 08453 52860 00000023175 - CODICE SWIFT/BIC: ICRAITRRCL0• intestazione COMUNE DI VERTOVA – VIA ROMA 12 – 24029 VERTOVA (BG) – codice fiscale 00238520167• causale: codice fiscale del contribuente, VERTOVA, il codice tributo, anno di riferimento, e se conosciuto il riferimento alla richiesta di pagamento. |

| | |
|--|--|
| Dilazione di pagamento | <p>Il Responsabile del tributo, su istanza del contribuente iscritto negli elenchi o nei ruoli, può concedere per gravi motivi documentati in maniera idonea, la ripartizione, fino ad un massimo di otto rate, del carico tributario. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento del titolo di pagamento.</p> <p>In caso di omesso pagamento di una rata o il tardivo pagamento di n.2 rate:</p> <p>a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;</p> <p>b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione;</p> <p>c) il carico non può più essere rateizzato;</p> <p>Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.</p> |
| Obbligo dichiarativo | <p>I soggetti tenuti al pagamento della TARI hanno l'obbligo di dichiarare al Comune – entro il 30 giugno di ogni anno - qualsiasi eventuale variazione intervenuta nel corso dell'anno precedente, che riguardi l'occupazione dei locali o aree (nuovi insediamenti, cessazioni, cambi di indirizzo, variazioni di metrature, ecc.) che comporti un diverso calcolo del tributo. Le variazioni all'interno del proprio nucleo familiare (nascita figli, ecc.) non devono essere comunicate all'ufficio tributi.</p> <p>Il modulo di denuncia è reperibile on-line al seguente link: www.comune.vertova.bg.it</p> |
| Riduzioni utenze domestiche | <p>I soggetti tenuti al pagamento della TARI utenze domestiche posso richiedere all'Ente l'applicazione delle seguenti riduzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abitazioni e/o locali pertinenziali, tenuti a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo – riduzione del 30% • abitazione occupata da soggetti che risiedono o hanno la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero – riduzione del 30% • raccolta differenziata tramite compostaggio domestico, dietro presentazione di apposita completa ed esaustiva documentazione - riduzione pari al 30 % della parte variabile • distanza dal punto di raccolta - riduzione pari al 70 % <p>Tali riduzioni trovano applicazione, previa presentazione di denuncia, dall'anno successivo a quello in cui è presentata la relativa dichiarazione, salvo che contestuali all'inizio dell'occupazione.</p> |
| Riduzioni/Esenzioni utenze NON domestiche | <p>I soggetti tenuti al pagamento della TARI utenze NON domestiche posso richiedere all'Ente l'applicazione delle seguenti riduzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Locali tenuti a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo – riduzione del 30% • riduzione forfettaria, in base alla tipologia di attività esercitata, delle superfici, non altrimenti individuabili, ove si producono in modo promiscuo rifiuti speciali assimilati e non assimilati agli urbani, dietro presentazione di apposita completa ed esaustiva documentazione (art 7 lett. e) del regolamento comunale) • riduzione del 30% della quota variabile per le imprese agricole e vivaistiche che effettuano sul luogo stesso di produzione il compostaggio aerobico individuale dei residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, dietro presentazione di apposita documentazione • riduzione del 30%, della quota variabile per coloro che avviano al recupero rifiuti assimilati agli urbani, dietro presentazione di apposita completa ed esaustiva documentazione (formulari, contratti con ditte autorizzate di smaltimento rifiuti...); <p>I soggetti tenuti al pagamento della TARI utenze NON domestiche posso richiedere all'Ente l'applicazione delle seguenti esenzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Superfici ove si producono rifiuti speciali non assimilati né assimilabili agli urbani al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, o residui di lavorazione qualora gli stessi siano riutilizzati nello stesso ciclo produttivo, dietro presentazione di apposita completa ed esaustiva documentazione (planimetrie, formulari, MUD, perizie...) |
| Regolamento comunale | Approvato con delibera di CC n. 15 del 26/04/2023 |
| Sanzioni in caso di omesso pagamento | In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo TARI risultante dalla dichiarazione e dagli avvisi di pagamento si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; al contribuente è notificato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato. |
| Modulistica per l'invio di segnalazioni o reclami | Al seguente link: www.comune.vertova.bg.it – Settore tributi - Tari modulistica trovate disponibile la scheda per la rilevazione di segnalazioni, reclami, suggerimenti inerenti la TARI. |
| Procedura per segnalare errori negli avvisi di pagamento | Qualora il contribuente rilevi degli errori nella determinazione del tributo è pregato di presentarsi presso lo sportello TARI negli orari di apertura dell'ufficio tributi. Il personale sarà a disposizione per qualsiasi chiarimento telefonicamente al numero: 035/711562 |
| Modulistica per la richiesta di inoltro documenti in formato elettronico | Al seguente link: www.comune.vertova.bg.it – Settore tributi - Tari modulistica trovate il modulo per la richiesta di trasmissione dell'invito al pagamento della tassa rifiuti (TARI) mediante posta elettronica. |
| Gestori | <p>Il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, spazzamento e lavaggio strade è la ditta G.eco srl con sede operativa Clusone via Lama 1 tel: 800 098 450</p> <p>Il gestore della piattaforma per la raccolta differenziata è il Comune di Colzate via Bonfanti 34 Colzate tel: 035/711361</p> <p>Il gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti è l'ufficio tributi del Comune tel. 035/711562</p> |
| Recapiti telefonici postali e posta elettronica | <p>Per la gestione della tariffa = Ufficio Tributi Via Roma 12 Vertova - telefono 035/711562 interno 4 - e-mail: tributi@comune.vertova.bg.it</p> <p>Per la gestione ambientale = Ufficio Tecnico Via Roma 12 Vertova - tel: 035/711562 interno 7</p> |

Maggio 2024

IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI - Rossi dott.ssa Luciana Maria